



Al Prorettore Vicario  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori dei Centri  
Ai Presidi  
Ai Coordinatori di Macroarea  
Ai Professori  
Ai Dirigenti  
Al Personale TAB  
Al Personale delle società esterne che svolge  
stabilmente servizio in Ateneo

e p.c.

Alla R.S.U. d'Ateneo, Sigg.:

- BERNABEI Andrea  
Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia
- BISCONTI Rosalia  
Dip. di Storia, patrimonio culturale, formazione e  
società
- DI MEO Alessandro  
Dir. I Div. 3 Rip. 2 Progettazione grafica e stampa  
pergamene
- LUCREZIO MONTICELLI Claudia  
Dir. II Div. 1 Rip. 2 Assegni di ricerca
- LULLI Roberto  
Dipartimento di Fisica
- PARISELLA Luca  
Dir. IV Div. 4 Rip. 2 Economato
- PASQUARIELLO Carmine Gerardo  
Dir. II Div. 1 Rip. 2 Assegni di ricerca
- PERRI Aldo  
Segreteria Comitato Unico di Garanzia
- POSCA Francesco  
Sede Sindacale UIL
- MINGUZZI Daniela  
Dir. IV Servizio di cassa economale
- TONTI Massimiliano  
Dip. Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini"
- SURDO Annamaria  
Dip. Medicina dei Sistemi

Alla FLC CGIL:

- DI LULLO Giuseppe
- PERRI Aldo
- BACHIDDU Elena

Alla CISL FUSR:

- MOSCONI Gianpiero
- ORSINI Livio



- SIBILIA Mezia

Alla UIL SCUOLA RUA:

- POSCA Francesco

- BELLOFIORE Cinzia

Alla SNALS – CONFESAL:

- PROSPERI Duccio

- FRANCAVILLA Marco

- BIORCI Matteo

Alla FGU - FED. GILDA UNAMS:

- DE MARTINO Angelo

- DE MARTINO Alessandro

*Loro sedi*

**OGGETTO:** Art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle università - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario – Modalità di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19.

In vista dell'avvio del nuovo anno accademico 2021-2022, il Governo ha emanato, con il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nuove disposizioni dirette a prevenire, contenere e contrastare il contagio da COVID-19.

In particolare, l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge ha inserito l'art. 9-ter al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale dell'istruzione e della formazione universitaria, stabilendo che, dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata a seguito di:

- a) avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi), ovvero contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio). È rilasciata automaticamente all'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità sei mesi). È rilasciata su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da



COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente;

- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore). La relativa certificazione è rilasciata su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

L'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (prot. n. 35309 del 04/08/2021), da presentare tempestivamente all'Amministrazione universitaria.

Il menzionato art. 9-ter prevede che “... *Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10*”, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Visto che il citato DPCM non è stato ancora emanato e ritenuta la necessità di dare immediata applicazione a quanto prevede il citato decreto-legge ed a quanto indicato dalla successiva circolare del MUR in data 31 agosto 2021 (prot. n. 11592/2021), come già anticipato nella circolare dell'Ateneo prot. n. 39886 del 26/08/2021, vengono di seguito fornite alcune misure organizzative e operative per lo svolgimento dei controlli in questione. Tali misure potranno successivamente essere modificate in base alle emanande disposizioni governative e in base agli strumenti informativi messi a disposizione degli Atenei.

In particolare, i Responsabili del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del citato art. 9-ter sono così individuati:

- Rettore, per il controllo sul Direttore Generale, Prorettore Vicario, Direttori Dipartimenti, Presidi e Coordinatori di Macroaree;
- Direttore Generale, per il controllo sul Rettore, sui Dirigenti, sul personale TAB posto alle sue dirette dipendenze, nonché sul personale TAB posto alle dirette dipendenze del Rettore;
- Direttori di Dipartimento, per il controllo sul personale docente afferente al Dipartimento e sul personale tecnico-amministrativo-bibliotecario assegnato, e del personale che a qualsiasi titolo svolge attività di didattica e ricerca all'interno del dipartimento (i.e.: assegnisti, borsisti, dottorandi, docenti a contratto, visiting professor, specializzandi, ecc.);
- Dirigenti, per il controllo sul personale TAB assegnato alla rispettiva Direzione;
- Responsabile Unico del Procedimento, per il personale delle società esterne che svolge stabilmente servizio nei locali dell'Ateneo;
- Personale ospitante, per il personale che occasionalmente accede ai locali dell'Ateneo;
- Gli operatori degli Uffici aperti al pubblico, per gli utenti che accedono al servizio;
- Presidente della commissione di selezioni, concorsi e test di accesso, per il personale di vigilanza e i candidati.



Le attività di controllo possono essere delegate dal Responsabile ad uno o più collaboratori in servizio presso la medesima unità organizzativa, con l'accortezza - in caso di deleghe plurime - di indicare con precisione il gruppo di persone che ciascuno sarà competente a controllare.

Il medesimo art. 9-ter al comma 2 prevede, altresì, che il mancato possesso della certificazione verde o il rifiuto di esibizione dello stesso da parte del personale dipendente comporti una “*assenza ingiustificata*” e che “*a decorrere dal quinto giorno di assenza*” sia “*sospeso il rapporto di lavoro*” e non siano dovuti né “*la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*”. Al riguardo, la succitata circolare del MUR specifica che “*Quanto al computo delle giornate di assenza, si ritiene che la sospensione del rapporto di lavoro (come pure della retribuzione o di altro compenso o emolumento, comunque denominato) debba essere applicata alla quinta occorrenza del mancato rispetto del dovere di possesso e dell’obbligo di esibizione della certificazione*”. Inoltre, si afferma che “*deve ritenersi che l’esercizio del potere sanzionatorio si riferisca alle attività che debbano svolgersi necessariamente in presenza, alla luce della specifica organizzazione che ciascun ateneo abbia ritenuto di adottare nell’esercizio della propria autonomia*”.

**In merito alle conseguenze del mancato possesso della certificazione verde o del rifiuto di esibizione dello stesso si fa presente che è intenzione di questa Amministrazione aprire un tavolo tecnico con le RSU d’Ateneo e le organizzazioni sindacali in indirizzo al fine di condividere una linea d’azione comune e condivisa che abbia il minor impatto sull’organizzazione del lavoro.**

Quanto alle modalità di verifica, tenuto conto degli orientamenti espressi dal Garante della Privacy in materia di trattamento dei dati personali relativi alla vaccinazione anti Covid-19, allo stato è sufficiente registrare l’avvenuto controllo con atto interno, mediante la predisposizione di un elenco con indicati i soli nominativi del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato, la cui conservazione resta a cura di ciascuna struttura organizzativa.

Per le operazioni di controllo deve essere utilizzata esclusivamente la app VerificaC19 scaricabile gratuitamente da:

- AppleStore per i telefoni Apple (<https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>);
- GooglePlayStore per i telefoni mobili Android (<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>).

Nell’ambito delle operazioni di controllo occorre:

- verificare le certificazioni verdi COVID-19 mediante la lettura del QR-code, utilizzando l’applicazione VerificaC19, che consente di controllare unicamente l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione;
- conoscere le generalità dell’interessato (e, a tal fine, è consentito chiedere un documento di identità al portatore della certificazione);
- predisporre un elenco con i soli nominativi del personale che ha esibito la certificazione verde o documentazione idonea comprovante l’esenzione alla vaccinazione.



Si precisa inoltre che non è consentito assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato; parimenti, non è consentito fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

Nel caso di controlli effettuati da persona/e delegata/e occorre trasmettere il suddetto elenco al Responsabile della struttura; inoltre, non è consentito cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo della certificazione verde Covid-19.

All'esito del controllo giornaliero, i Responsabili o loro delegati devono comunicare alla Direzione V i nominativi di coloro i quali non possiedano o si siano rifiutati di esibire una regolare certificazione verde Covid-19 (e che non siano nemmeno in possesso di documentazione comprovante l'esenzione alla vaccinazione), mediante l'invio di una mail a [verifichegreenpass@uniroma2.it](mailto:verifichegreenpass@uniroma2.it) avente per oggetto "Personale non in possesso di certificazione verde Covid-19".

Il pieno rispetto delle misure sopra descritte potrà garantire il regolare e sereno svolgimento di tutte le attività accademiche e il necessario funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Università, con l'auspicio che tale sforzo consenta una progressiva ripresa di tutte le attività universitarie in presenza nel rispetto delle norme poste a tutela della salute dell'intera comunità.

Cordiali saluti.

**LA DIRETTRICE GENERALE F.F.**  
(Dott.ssa Silvia Quattrocioche)

**IL RETTORE**  
(Prof. Orazio Schillaci)